

Comunicazione n. DAL/97007323 del 21-8-1997

inviata all'avv. ...

Oggetto: **Risposta a quesito**

Con lettera del ..., la S.V. ha chiesto a questa Commissione taluni chiarimenti concernenti un'operazione di collocamento in Italia, da parte di una banca d'affari inglese in qualità di lead manager e global coordinator, di azioni derivanti da un aumento di capitale di una banca italiana.

In particolare, dopo avere espresso la convinzione che per la banca d'affari inglese non sia necessario fare ricorso all'intermediazione di una SIM laddove il collocamento avvenga presso investitori istituzionali, la S.V. formula il quesito "se sia necessario operare tramite SIM per l'intero valore del collocamento laddove parte di esso sia destinato al pubblico dei risparmiatori e parte ad investitori istituzionali, ovvero se solo la parte del collocamento destinata al pubblico richieda l'intermediazione di una SIM, mentre quella destinata ad investitori istituzionali potrà essere effettuata senza l'intervento della SIM".

In proposito, si precisa che l'attività di collocamento in parola è comunque riservata ad intermediari autorizzati o abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni, a nulla rilevando il fatto che essa sia svolta unicamente (o anche) nei confronti di investitori istituzionali, circostanza, questa, che assume invece rilievo ai fini della disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio (cfr., in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. a), del regolamento Consob n. 6430/1992 #¹).

Conferma di quanto sopra è rinvenibile, tra l'altro, nell'art. 11, comma 1, del regolamento Consob n. 8850/1994 #², il quale stabilisce che, salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso in cui gli intermediari autorizzati prestino i servizi di investimento nei confronti di "operatori qualificati", talune disposizioni del regolamento stesso in materia di regole di condotta non trovano applicazione.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 4.9.1992*. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 8085 del 26.5.1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 dell'1.6.1994* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 5, maggio 1994, pagg. 137-159*; la delibera n. 8288 del 25.7.1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'8.8.1994* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 7, luglio 1994, pagg. 186-204* e la delibera n. 9653 del 18.12.1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1 del 2.1.1996* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1995, pagg. 42-43*.

² La delibera n. 8850 del 3.12.1994 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 19.12.1994*, ed altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1994, pagg. 37-68*. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi la delibera n.9422 del 28.8.1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 6.9.1995* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1995, pag. 41*.